

# Contributi a fondo perduto concessi in due step

**Entro il 15/11 ai vecchi beneficiari e ai nuovi entro il 15/12  
Sono 53 i codici Ateco delle attività interessate**

di Cinzia De Stefanis

**Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicato sulla Gu del 28 ottobre 2020, n. 269)**

## • Inquadramento

Riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva attiva che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai Dpcm emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.

Ma lo stesso verrà concesso anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 25 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020 nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Non tutte le attività sono colpite allo stesso modo dalle misure restrittive. C'è chi è stato costretto ad abbassare le serrande con effetto immediato (come le palestre, le piscine, le sale da ballo, i cinema e i teatri), e le imprese che invece possono continuare a lavorare col pubblico fino alle 18.00, per poi dedicarsi all'asporto o alle consegne a domicilio.

È chiaro quindi che i contributi a fondo perduto non possono prevedere lo stesso importo per tutte le attività interessate dal dpcm del 24 ottobre: di seguito andremo ad analizzare quindi quali sono le opzioni contenute nel decreto ristori e chi, di conseguenza, prenderà di più.

È con l'articolo 1, commi da 1 a 14) del decreto legge (cd. Ristoro) del 28 ottobre 2020 n. 137 che vengono dettate le nuove regole di concessione degli indennizzi a fondo perduto.

### Scheda di sintesi

	⇒		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nuovo contributo a fondo perduto andrà <i>"a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive"</i>, senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni di euro) e avrà un tetto massimo di 150mila euro (articolo 1, 8 comma).</li> <li>• Viene comunque garantito un importo minimo, che equivale al proprio coefficiente settoriale e un valore di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li> </ul>
	⇒	<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.</li> </ul>
	⇒	<b>Ammontare fatturato e corrispettivi inferiori di 2/3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</li> <li>• Il contributo spetterà anche a quelle attività avviate successivamente al 1° gennaio 2019 e in questo caso non si dovrà tener conto del calo del volume d'affari o di corrispettivi.</li> </ul>

	⇒	<p><b>Codice Ateco</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I beneficiari dei nuovi contributi a fondo perduto saranno individuati tramite codice Ateco, ma c'è un'importante novità per il settore turistico: anche gli alberghi saranno indennizzati, vista la mancanza di turisti e quindi di introiti.</li> <li>• È prevista la possibilità di individuare con ulteriore decreto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 altri codici ATECO da affiancare a quelli già inseriti nell'allegato 1 al decreto ristori n. 269/2020 e riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020.</li> </ul>
	⇒		<ul style="list-style-type: none"> <li>• È importante precisare che le percentuali di rimborso fissate in 100%, 150%, 200% e 400% si riferiscono al calo del fatturato di aprile 2020 rispetto al fatturato di aprile 2019.</li> <li>• In pratica per chi ha già presentato la domanda del primo contributo a fondo perduto l'Agenzia delle entrate prenderà quella somma e vi moltiplicherà la percentuale riconosciuta in base al codice Ateco. Tanto è vero che nel decreto con riferimento al primo contributo a fondo perduto si evidenzia che l'ammontare è determinato come quota del contributo già erogato e come quota del valore calcolato già sui dati trasmessi.</li> <li>• I soggetti ammessi al bonus saranno suddivisi in quattro tipologie a seconda delle chiusure e</li> </ul>

			<p>delle limitazioni all'esercizio dell'attività imposte dal nuovo Dpcm 24 ottobre 2020.</p>
<p><b>Erogazione Contributi</b></p>			
<p><b>Beneficiari vecchio fondo perduto (articolo 1, 5 comma)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.</li> <li>• L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'articolo 25, del DL 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020 come quota del contributo già erogato. I soggetti economici coinvolti nell'erogazione precedente, potranno ricevere già entro metà novembre (il 15 novembre ha anticipato Gualtieri) l'importo a fondo perduto sul conto corrente.</li> </ul>		
<p><b>Imprese ritardatarie e nuove attività (articolo 1, 6 comma)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso al nuovo contributo del fondo perduto anche per tutti quei contribuenti che rientrando nella tabella delle attività individuate con i codici Ateco allegati al decreto, non avevano presentato istanza di adesione al contributo previsto dal decreto rilancio. Tra queste rientrano le attività di catering e di animazione di feste per le quali era stato previsto un contributo a fondo</li> </ul>		

perduto ad hoc nella conversione in legge del decreto rilancio e le imprese che operano nei territori colpite da calamità e nei comuni montani per le quali con il decreto di Agosto erano stati riaperti i termini per la presentazione delle domande.

Entrano anche le imprese che hanno un volume di affari superiore a 5 milioni (in passato con il decreto rilancio escluse).

- Le imprese suindicate dovranno presentare apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 10 giugno 2020. L'Agazia delle entrate riaprirà dunque il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
- Successivamente verrà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate in cui sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione in commento.
- Il rimborso, così come dispone il decreto

	<p>(articolo 1, 7 comma), sarà del 10% rispetto al calo del 33% del fatturato di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per coloro che sono stati esclusi dalla misura del decreto Rilancio, ovvero realtà economiche con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, i tempi di erogazione dei contributi saranno più lunghi. È previsto l'accredito entro il 15/12/2020.</li></ul>
--	--

<b>Come calcolare l'ammontare indennizzo</b>	
<b>Tre step</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'importo viene calcolato con un coefficiente "diverso" a seconda del tipo di attività ed è variabile da un minimo del 100% al 400%. Sulla base dei criteri individuati dall'articolo 25 del decreto Rilancio.</li><li>• Tre i passaggi necessari per quantificare la somma spettante:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione della differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti ad aprile 2019 e quelli relativi allo stesso mese del 2020.</li><li>2) Applicare a tale valore una percentuale variabile a seconda dell'ammontare complessivo dei ricavi e dei compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (20% se essi non</li></ol></li></ul>

superano i 400 mila di euro ; 15% se sono superiori a 400 mila euro ma non a un milione di euro; 10% se sono maggiori di un milione di euro).

3) Rivalutare il risultato così ottenuto applicando i nuovi coefficienti contenuti nell'allegato 1 del decreto in commento.

## Allegato 1 (ARTICOLO 1)

Decreto Ristori n. 137 /2020

### 53 attività ammesse al fondo perduto

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%

```

|552052 - Attività di alloggio connesse | |
|alle aziende agricole | 150,00% |
+-----+
|553000 - Aree di campeggio e aree | |
|attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
+-----+
|559020 - Alloggi per studenti e lavoratori | |
|con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
+-----+
|561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
+-----+
|561012-Attività di ristorazione connesse | |
|alle aziende agricole | 200,00% |
+-----+
|561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
+-----+
|561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
+-----+
|561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
+-----+
|561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
+-----+
|562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
+-----+
|563000-Bar e altri esercizi simili senza | |
|cucina | 150,00% |
+-----+
|591300 - Attività di distribuzione | |
|cinematografica, di video e di programmi | |
|televisivi | 200,00% |
+-----+
|591400-Attività di proiezione | |
|cinematografica | 200,00% |
+-----+
|749094 - Agenzie ed agenti o procuratori | |
|per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
+-----+
|773994 - Noleggio di strutture ed | |
|attrezzature per manifestazioni e | |
|spettacoli: impianti luce ed audio senza | |
|operatore, palchi, stand ed addobbi | |
|luminosi | 200,00% |
+-----+
|799011 - Servizi di biglietteria per eventi | |
|teatrali, sportivi ed altri eventi | |
|ricreativi e d'intrattenimento | 200,00% |
+-----+
|799019 - Altri servizi di prenotazione e | |
|altre attività di assistenza turistica non | |
|svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
+-----+

```

799020 - Attività delle guide e degli      accompagnatori turistici   200,00%
+-----+
823000-Organizzazione di convegni e fiere   200,00%
+-----+
855209 - Altra formazione culturale   200,00%
+-----+
900101 - Attività nel campo della      recitazione   200,00%
+-----+
900109 - Altre rappresentazioni artistiche   200,00%
+-----+
900201 - Noleggio con operatore di      strutture ed attrezzature per      manifestazioni e spettacoli   200,00%
+-----+
900209 - Altre attività di supporto alle      rappresentazioni artistiche   200,00%
+-----+
900309 - Altre creazioni artistiche e      letterarie   200,00%
+-----+
900400-Gestione di teatri, sale da concerto     e altre strutture artistiche   200,00%
+-----+
920009 - Altre attività connesse con le      lotterie e le scommesse (comprende le sale      bingo)   200,00%
+-----+
931110-Gestione di stadi   200,00%
+-----+
931120-Gestione di piscine   200,00%
+-----+
931130-Gestione di impianti sportivi      polivalenti   200,00%
+-----+
931190-Gestione di altri impianti sportivi      nca   200,00%
+-----+
931200-Attività di club sportivi   200,00%
+-----+
931300-Gestione di palestre   200,00%
+-----+
931910-Enti e organizzazioni sportive,      promozione di eventi sportivi   200,00%
+-----+
931999-Altre attività sportive nca   200,00%
+-----+
932100-Parchi di divertimento e parchi      tematici   200,00%
+-----+

932910-Discoteche, sale da ballo night-club     e simili   400,00%
+-----+
932930-Sale giochi e biliardi   200,00%
+-----+
932990-Altre attività di intrattenimento e     di divertimento nca   200,00%
+-----+
949920 - Attività di organizzazioni che      perseguono fini culturali, ricreativi e la      coltivazione di hobby   200,00%
+-----+
949990 - Attività di altre organizzazioni      associative nca   200,00%
+-----+
960410-Servizi di centri per il benessere      fisico (esclusi gli stabilimenti termali)   200,00%
+-----+
960420-Stabilimenti termali   200,00%
+-----+
960905 - Organizzazione di feste e      cerimonie   200,00%
+-----+

Cinzia De Stefanis

Sabato 31 ottobre 2020